



Comune di San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 4

VERBALE N. 31 DEL 26/06/2012

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 - APPROVAZIONE

ADUNANZA ordinaria - SEDUTA - DI prima convocazione

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala Consiliare "Armando Romagnoli", addì ventisei del mese Giugno alle ore 19.0 previo invito consegnato a domicilio

Fatto l'appello nominale risultano

Cognome e nome	Pres	Cognome e nome	Pres
ZANNI VALERIO	S	ANGIOLINI LIVIANA	N
GOZZOLI GIANFRANCO	S	SABBADINI DANIELE	S
MATTIOLI BERTACCHINI CHRISTIAN	N	ROSI LUCIANO	S
BRIGHETTI LUCA	S	ZOBOLI MAURIZIO	S
BIONDI SOFIA	S	BONI ALESSANDRO	S
TACCONI PAOLA	N	PICCININI SABINA	S
BELLENTANI FEDERICA	S	MONTAGUTI FABIO	S
FORMENTINI ROBERTO	S		
TANGREDA ROCCHINA	S		
ZUFFI FRANCESCO	S		

Totale Presenti n. 14

Totale Assenti n. 3

Assessori esterni presenti: Sig. Cavani Giovanni

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA

In qualità di SINDACO il Sig. ZANNI VALERIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(ZANNI VALERIO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA)

Si dà atto che sono presenti i Consiglieri, Mattioli Bertacchini Christian "Centro Sinistra per San Cesario" e Tacconi Paola "Centro Sinistra per San Cesario".

Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 16.

Come risulta dal verbale di cui al punto n. 4 dell'O.D.G. al quale integralmente si rinvia, il presente punto è stato discusso congiuntamente al punto n. 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. e ii. al:

- comma 1, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina prevista dal medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011 e, per quanto compatibile, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;
- commi 3, 4 e 5 disciplina la base imponibile IMU;
- comma 6, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- comma 8, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- comma 8 bis, prevede che i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'IMU limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le riduzioni dallo stesso previste;
- comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;
- comma 11, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- comma 11, prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;



- comma 12 bis, stabilisce che entro il 10 dicembre 2012 con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze si provvederà, sulla base del gettito IMU della prima rata e dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifiche delle aliquote, delle variazioni e della detrazione stabilite in modo da assicurare l'ammontare del gettito previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 504/1992 e ss. mm. e ii. che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili, per le parti richiamate dalla normativa IMU;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con propria deliberazione n. 30 della presente seduta, con il quale si estendono le agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze a:

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

CONSIDERATO CHE le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 33 del 31/05/2012 avente ad oggetto "Aliquote IMU – Proposta al consiglio comunale";

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000 e ss. mm. e ii., che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
- l'articolo 29, comma 16-quater, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012 – con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- l'articolo 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 e ss. mm. e ii. secondo cui i comuni possono *"approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"*;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e in particolare l'articolo 42 comma 2;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Finanziario;



DATO ATTO infine che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento, discusso congiuntamente al punto n. 4 della presente seduta, trovasi registrato in formato audio digitale conservato agli atti della segreteria;

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 16	Voti a favore	n. 11
Consiglieri votanti	n. 16	Voti contrari	n. 5 (Rosi, Zoboli, Boni, Piccinini, Montaguti)
Consiglieri astenuti	n. 0		

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria:
 - aliquota ridotta per l'abitazione principale:
aliquota ridotta (4,0 per mille) maggiorata di 1,5 punti, pari allo **5,50** per mille;
 - per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98 (c.d. affitti a canone concordato):
aliquota base (7,6 per mille) diminuita di 0,8 punti, pari al **6,8** per mille;
 - per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato o comodato scritto e registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:
aliquota base (7,6 per mille) maggiorata di 3 punti, pari al **10,60** per mille;
 - per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola oppure posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997:
aliquota base, pari al **7,6**;
 - per tutti gli altri terreni agricoli:
aliquota base (7,6 per mille) maggiorata di 1,4 punti, pari al **9,00** per mille;
 - per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:
aliquota ridotta (2,0 per mille) diminuita di 1 punto, pari al **1,00** per mille;
 - per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti:
aliquota base (7,6 per mille) maggiorata di 2,2 punti, pari al **9,80** per mille;
- 2) Di prendere atto delle detrazioni previste dalla legge per l'abitazione principale e precisamente:
 - dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;



- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.
 - 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Dopodiché

II CONSIGLIO COMUNALE


CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 16	Voti a favore	n. 11	
Consiglieri votanti	n. 16	Voti contrari	n. 5	(Rosi, Zoboli, Boni,
Consiglieri astenuti	n. 0			Piccinini, Montaguti)

DELIBERA

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente, urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in quanto atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione 2012.





Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

Settore : **FINANZIARIO**

Nr. Prog: **33 del 2012**

Servizio: **TRIBUTI**

OGGETTO

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 - APPROVAZIONE

Pareri di cui all'art. 49 D.L.gs. 18.08.2000 n. 267

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE SI



NO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA SOLA DONCESCA

Li, 19/06/2012



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

Settore : **FINANZIARIO**

Nr. Prog: **33 del 2012**

Servizio: **TRIBUTI**

OGGETTO

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 - APPROVAZIONE

Pareri di cui all'art. 49 D.L.gs. 18.08.2000 n. 267

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE SI NO

IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT.SSA SOLA FRANCESCA

Li, 19/06/2012